

R.G. 5767/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5767 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2019, avente ad oggetto "opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.", vertente

TRA

procura in atti, presso l'Avv. Luciano Coppola;

rappresentata, difesa e domiciliato, giusta

Opponente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (P. Iva 13756881002), in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.

Opposto

Nonché

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del legale rappr.te p.t.;

Terzo chiamato in causa – non costituito

CONCLUSIONI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ex art 615 c.p.c., l'attrice chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale n. 10020190013941126000, notificata a mezzo pec in data 13.05.2019, in forza di decreto 07.02.2011 di revoca di contributi patti territoriali ex L. n. 662 del 1996 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa ad omesso pagamento dell'importo complessivo di Euro 9.733,63.

2. A sostegno dell'opposizione, deduceva sia l'inesistenza e l'omessa notifica del titolo esecutivo, sia l'illegittimità della cartella esattoriale perché notificata a mezzo pec e da parte di indirizzo non risultante da pubblici elenchi, perché priva di firma digitale attestante l'autenticità e perché carente di motivazione.

2.1 Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva l'Agenzia, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e fondata. Domandava, in rito l'integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore, per essere quegli legittimo contraddittore in ordine al merito della pretesa iscritta al ruolo. In esito all'udienza del 06.11.2019, il G.I. accoglieva la richiesta dell'opposto di integrare il contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore, ed autorizzava che venisse chiamato in causa ai sensi dell'art 269 co 2 c.p.c. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale pur ritualmente evocato sceglieva la contumacia .

2.2 Il Giudice acquisiti i documenti prodotti, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

3. In via di premessa, va osservato che l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento, sia contestando l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento e del titolo esecutivo - in tal modo proponendo un'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1 -, sia eccependo



vizi formali della cartella esattoriale - così proponendo un'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., comma 1 eccependo la violazione di legge. Ad avviso del Tribunale, quindi, l'azione spiegata attiene sia all'esistenza stessa del credito riportato nella cartella, sia alla legittimità della fase iniziale della procedura esecutiva.

In diritto, giova ribadire come, in base ad un costante, condivisibile ed autorevole orientamento giurisprudenziale, l'opposizione avverso un atto dell'esecuzione (o come nel caso in esame prodromico alla stessa) deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ogniqualvolta si fonda sulla contestazione del modo di esercizio dell'azione esecutiva e sull'invalidità della notifica di atti precedenti all'inizio dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 2214 del 1.2.2007; Cass. n. 9180 del 20.4.2006; Cass. n. 15149 del 18.7.2005). Inoltre, con specifico riferimento alla disciplina dell'espropriazione forzata a mezzo ruolo, delineata dal D.P.R. n. 602 del 1973, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, qualificato espressamente titolo esecutivo dall'art. 49 DPR cit.), l'esecuzione ha inizio con il pignoramento e la notifica della cartella esattoriale svolge la funzione di atto prodromico all'esecuzione e di invito al pagamento, equipollente a quello che nel processo civile ordinario è il precetto; ne discende che contro la cartella la parte privata ha la possibilità di proporre opposizione per far valere vizi formali propri di quest'ultima tramite l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 2002/10496; Cass. 1997/2894; Cass. 2006/16997).

Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta è priva di pregio.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in modo consolidato e condivisibile, come nei giudizi di opposizione avverso cartella esattoriale, il debitore che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Il concessionario, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario.

Peraltro nella specie il concessionario ha promosso l'integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore, potendosi applicare, conseguentemente, il principio per cui se l'opposizione è proposta contro ambedue gli enti legittimati, entrambi risultano titolari di una legittimazione processuale concorrente (cfr. Cass. 8186/2017; Cass. 10528/17; Cass. 36656/21).

Passando all'esame del merito, va detto che è fondata la censura relativa all'inesistenza del titolo esecutivo, in forza del quale è stata effettuata l'iscrizione al ruolo, emessa e notificata della cartella in lite.

Invero, l'opposto Ministero non costituendosi alla lite non ha fornito alcuna prova dell'esistenza e della notifica dello specifico titolo esecutivo in forza del quale è stata effettuata l'iscrizione al ruolo. Si tratta del decreto asseritamente adottato in data 06.12.2010 di revoca di contributi patti territoriali ex L. n. 662 del 1996 del Ministero dello Sviluppo Economico, come indicato a 5 pag. della cartella esattoriale, sicché l'opponente ha legittimamente invocato la tutela giudiziale innanzi questo Tribunale, domandando l'annullamento della cartella per inesistenza di valido titolo esecutivo. Ed invero, affinché l'iscrizione a ruolo avvenga correttamente e le modalità di riscossione siano conformi allo schema legale occorre un titolo dotato di efficacia esecutiva, che nel caso di specie difetta.

In definitiva, rilevato che va disposto l'annullamento della cartella di pagamento, per illegittimità della pretesa creditoria, si ritiene assorbita ogni ulteriore questione proposta avverso la cartella di pagamento impugnata.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, con applicazione dei valori minimi previsti per le fasi di studio,



introduttiva, decisionale dei procedimenti rientranti nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, tenuto conto della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e dell'attività professionale effettivamente svolta (per fase di studio € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale €851,00)

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:

- 1- Accoglie l'opposizione spiegata da _____ e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella di pagamento n. 10020190013941126000;
- 2- Condanna l'opposta, Agenzia delle Entrate – Riscossione, e il terzo chiamato in causa, Ministero dello Sviluppo Economico, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del procuratore di parte opponente, Avv. Luciano Coppola, dichiaratosi antistatario - liquidate in complessivi € 1700,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge

Così deciso in Salerno, li 24.04.23

Il Giudice

